

**Consorzio Intercomunale per la Gestione dei  
Servizi Socio Assistenziali dell'Ovest Ticino**

***Parere sulla reimputazione parziale dei residui e adempimenti  
conseguenti in esercizio provvisorio***

*IL REVISORE UNICO*

*Dott.ssa Elisabetta Cremonini*

***Parere N. 28 del 28 gennaio 2023***

Visto:

- la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, che ha differito al 30.04.2023 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025 da parte degli Enti;
- il bilancio di previsione 2022-2024 approvato in data 08/06/2022 con delibera n. 10;
- l’art. 3, comma 4, D.LGS. N. 118/2011 e il principio contabile all. 4/2, punto 9.1;
- lo Statuto e il regolamento di contabilità dell’Ente vigenti.

Rilevato:

- che, ai sensi dell’art. 163 comma 3 del D.Leg.vo 267/2000, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato fino alla scadenza fissata per l’approvazione del Bilancio di Previsione;
- che alla data attuale non è ancora stato approvato il Bilancio di Previsione 2023/2025 in forza della legge 29/12/2022 n. 197 e che pertanto la gestione corrente è da considerarsi in regime di esercizio provvisorio;
- che si rende necessario procedere con “riaccertamento parziale” dei residui passivi, ai sensi del paragrafo 9.1 dell’allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e con le relative variazioni al bilancio di previsione 2022/2024, esercizio 2022, necessarie alla cancellazione degli impegni non esigibili e alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, come risultano dal prospetto;
- che conseguentemente occorre apportare al bilancio di previsione 2022/2024, esercizio 2023, le variazioni necessarie alla reimputazione degli impegni cancellati;
- che con la risposta fornita dal MEF ad apposito quesito inerente all’argomento (FAQ n. 48) è stata confermata la possibilità per gli enti locali dal 2021 al 2026 di variare il bilancio anche nel corso dell’esercizio provvisorio per iscrivere in bilancio i finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti;
- che l’Ente ha presentato due progetti, “Forme di sostegno agli operatori sociali per contrastare il fenomeno del burn out” e “Percorsi di autonomia per persone con disabilità”;
- che la Ragioneria Generale dello Stato ha previsto che gli Enti possano accertare le risorse sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore senza dover attendere l’impegno dell’amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti (art. 15, comma 4, DL n.77 del 2021);
- che alla fine dell’esercizio, nelle more del perfezionamento delle obbligazioni di spesa, le risorse accertate confluiscono nel risultato di amministrazione e, trattandosi di risorse vincolate, possono essere applicate al bilancio di previsione del triennio successivo;
- che con le variazioni proposte, sia per quanto riguarda le maggiori e minori entrate preventivate, che le maggiori e minori uscite, viene mantenuto il pareggio finanziario complessivo ed il rispetto degli equilibri di cui al comma 6 dell’art. 162 del citato Tuel;

Considerato anche il parere positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario sulla presente proposta di variazione ed il dettaglio delle voci da variare desumibile dalle tabelle allegate alla proposta stessa inviato in data 26/01/2023

SI ESPRIME

parere favorevole in ordine alla congruità, coerenza e attendibilità sulle variazioni proposte in quanto vengono mantenuti gli equilibri di bilancio, la regolarità contabile e l'attendibilità sulle entrate e delle spese.

Letto, confermato, sottoscritto.

Romentino, il 28 gennaio 2023

Il Revisore dei Conti

Dott.ssa Elisabetta Cremonini

